

Codice di Comportamento

**del personale coinvolto nelle attività
separate funzionalmente**

-

(Prima emissione 21.04.23)

Sommario

PREMESSE – SCOPO	3
SEZIONE I – INTRODUZIONE	3
1.1 La separazione funzionale nel settore energetico.....	3
1.2 Missione della Società V-Reti Gas srl.....	3
1.3 Le attività separate funzionalmente e il Gestore Indipendente.....	4
1.4 Finalità e ambito di applicazione del Codice di Comportamento.....	4
SEZIONE II – CRITERI DI CONDOTTA	4
2.1 Criteri di comportamento del Gestore Indipendente	4
2.2 Obblighi di riservatezza	4
2.1.1 Riservatezza dei dati e delle informazioni	5
2.1.2 Gestione degli accessi alle informazioni relative all’attività di distribuzione	6
2.3 Criteri di condotta con i fornitori e con le parti correlate	6
2.4 Valorizzazione dei servizi infragruppo	6
2.5 Sistemi incentivanti	6
SEZIONE III – ATTUAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	7
3.1 Vigilanza e controllo del Gestore Indipendente	7
3.2 Comunicazione e formazione.....	7
3.3 Segnalazioni	7
3.4 Sanzioni per inosservanza.....	7

PREMESSE – SCOPO

Il presente Codice di Comportamento è stato elaborato per assicurare il rispetto delle regole di separazione funzionale che disciplinano le attività di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale – esercitata dalla società V-RETI GAS SRL – attraverso la determinazione di uno standard di comportamento specifico che tutti i soggetti coinvolti nelle suddette attività sono tenuti ad osservare nello svolgimento delle proprie mansioni.

SEZIONE I – INTRODUZIONE

1.1 La separazione funzionale nel settore energetico

L'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (ARERA oggi AEEGSI), con la deliberazione del 22 giugno 2015 n. 296/2015/R/com (Delibera 296/2015/R/com), ha approvato il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Settore Idrico in merito agli obblighi di separazione (Unbundling) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas" (Testo Integrato Unbundling Funzionale o TIUF). La Delibera 296/2015/R/com recepisce, in sostanza, le previsioni delle direttive comunitarie 2009/72/CE (per il settore elettrico), 2009/73/CE (per il settore gas) e dal D.lgs. n. 93/11.

Il TIUF sostituisce il precedente Testo Integrato Unbundling (TIU); con tale provvedimento, l'Autorità ha aggiornato gli obblighi in materia di separazione funzionale a carico delle imprese verticalmente integrate nel settore energetico, così come definite all'art. 1 del TIUF 1. Gli obblighi di separazione funzionale prevedono che, nell'ambito di una impresa verticalmente integrata debbano essere affidate ad un Gestore Indipendente le attività relative alla gestione di infrastrutture essenziali di cui all'art. 4.1 del TIUF.

1.2 Missione della Società V-Reti Gas srl

V-Reti Gas srl è soggetta alle norme di separazione funzionale.

Specificatamente, nell'ambito del Gruppo Valle Umbra Servizi S.p.A. controllata al 100% dai Comuni soci, esercita l'attività di distribuzione del gas naturale, mentre Vus Com srl, controllata anch'essa al 100% dalla capogruppo Valle Umbra Servizi S.p.A. Entrambe, V-Reti Gas srl e Vus Com srl, sono le società di riferimento nel gruppo che si occupano rispettivamente della distribuzione del gas naturale e dell'attività di vendita del gas ed energia ai clienti finali.

La società V-Reti Gas srl, distaccamento di ramo di azienda della Valle Umbra Servizi spa, gestisce il servizio di distribuzione del gas nei Comuni di Spoleto, Foligno, Castel Ritaldi, Campello Sul Clitunno, Bevagna, Spello, Montefalco e Trevi. Il servizio svolto prevede tutte le attività, eseguite direttamente o tramite strutture esterne. Il servizio comprende la gestione delle infrastrutture di rete, degli impianti e dei punti di distribuzione del gas. Esso serve circa 50.000 utenti finali utilizzando oltre 858 chilometri di rete.

V-Reti Gas srl persegue il successo sostenibile quale creazione di valore a lungo termine a beneficio di tutti gli stakeholder rilevanti per la Società (tra cui clienti, dipendenti, fornitori, partner commerciali e finanziari, istituzioni, associazioni di categoria e rappresentanze sindacali, comunità dei territori in cui le società operano, ecc...). In particolare implementa un sistema di sviluppo con l'obiettivo dell'incremento sia del valore economico d'impresa, sia di sviluppo sostenibile sociale ed ambientale. Detti obiettivi sono perseguiti attraverso un'efficace e flessibile organizzazione delle proprie competenze professionali e tecniche, di cui viene curata costantemente la valorizzazione, l'accrescimento, il talento, investendo nel potenziale del personale. La capogruppo Valle Umbra Servizi S.p.A. esercita attività di direzione coordinamento e controllo¹ sulle società controllate, compresa la V-Reti

¹ Cfr. articolo 1 della Delibera ARERA (oggi AEEGSI) 296/2015/R/com, in base al quale "impresa verticalmente integrata" del settore del gas naturale è un'impresa di gas naturale o un gruppo di imprese di gas naturale nelle quali la stessa persona o le stesse persone fisiche o giuridiche, tra le quali gli enti pubblici anche non economici, hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, come definito dall'articolo 6 del D.lgs. n. 93/11, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto, distribuzione, rigassificazione del gas naturale liquefatto o stoccaggio e almeno una delle funzioni di produzione o vendita di gas naturale.

In particolare, l'articolo 6 del D.lgs. n. 93/11 individua come segue la definizione di "controllo":

"kk -septiesdecies) controllo: diritti, contratti, o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa, in particolare attraverso: 1) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa; determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle deliberazioni e decisioni degli organi di un'impresa; 2) diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle deliberazioni e decisioni degli organi di un'impresa".

Gas operante nell'ambito della distribuzione del gas, nel rispetto dell'autonomia gestionale della società soggetta al regime di separazione funzionale e contabile.

1.3 Le attività separate funzionalmente e il Gestore Indipendente

La società V-Reti Gas srl fa parte del Gruppo Valle Umbra Servizi spa, che costituisce un'impresa verticalmente integrata ai sensi del TIUF in quanto opera sia nel business della distribuzione gas, sia in quello della vendita gas e energia elettrica tramite la sua società partecipata.

L'attività di distribuzione gas è svolta tramite la società controllata V-RETI GAS SRL.

In ottemperanza agli obblighi di separazione funzionale, la società che esercita l'attività di distribuzione ha provveduto ad istituire un Gestore Indipendente.

Il Gestore Indipendente deve assicurare che l'attività che amministra sia gestita secondo criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, TIUF. A tal fine, il Gestore Indipendente adotta misure per perseguire le finalità delle regole di separazione funzionale, in particolare per escludere comportamenti discriminatori, e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza da parte di tutto il personale coinvolto nell'amministrazione dell'attività in regime di separazione funzionale.

1.4 Finalità e ambito di applicazione del Codice di Comportamento

Il presente Codice contiene le regole di comportamento volte alla promozione della concorrenza, dell'efficienza e di adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi. Tali obiettivi, in conformità a quanto previsto dall'Autorità, devono essere perseguiti nel rispetto dei principi della Delibera 296/2015/R/com:

- favorire lo sviluppo della concorrenza nel settore del gas naturale;
- garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato;
- impedire discriminazione nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili;
- impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

Il presente Codice di Comportamento, predisposto in considerazione delle suddette finalità di separazione funzionale del settore gas, individua i comportamenti che devono essere tenuti da parte dei componenti del Gestore Indipendente e di tutto il personale che svolge mansioni o prestazioni relative alle attività oggetto di separazione funzionale.

Le norme del Codice di Comportamento sono pertanto vincolanti nei confronti dei dipendenti, consulenti e di qualsiasi soggetto che instauri, a qualsiasi titolo, rapporti collaborazione che prevedano lo svolgimento di mansioni nell'ambito o per conto delle attività di distribuzione del gas.

L'osservanza del presente Codice di Comportamento non esclude né limita l'obbligo del Personale Coinvolto di rispettare eventuali altri Regolamenti come il Codice Etico o eventuali prescrizioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo, in adozione ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

SEZIONE II – CRITERI DI CONDOTTA

2.1 Criteri di comportamento del Gestore Indipendente

Il Gestore Indipendente è tenuto al rispetto dei criteri di condotta previsti dal presente Codice di Comportamento e vigila sull'osservanza di tali regole da parte del Personale Coinvolto.

Il Gestore Indipendente deve fare tutto quanto è in suo potere affinché la capogruppo eserciti i propri poteri di indirizzo e controllo nel rispetto delle finalità della separazione funzionale e dell'indipendenza del Gestore Indipendente, secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 1 del Testo Integrato Unbundling Funzionale. Il Gestore Indipendente è inoltre vincolato al rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente, in particolare dai provvedimenti adottati dall'Autorità.

2.2 Obblighi di riservatezza

2.1.1 Riservatezza dei dati e delle informazioni

La società garantisce la massima riservatezza relativa a ogni notizia e informazione appresa nell'ambito dell'attività svolta. Le comunicazioni verso interlocutori esterni sono riservate esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò delegate.

La Società si impegna a comunicare all'esterno informazioni veritiere e trasparenti.

Il Personale Coinvolto è tenuto a rispettare l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali acquisiti nel corso dello svolgimento del rapporto, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile² - e degli articoli 98 e 99 del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30³.

I suddetti “*dati*” e “*informazioni*” comprendono tutte le notizie rilevanti inerenti l'attività svolta dalla Società, i suoi beni ed il suo personale, acquisite dal personale nell'esecuzione delle proprie mansioni, ad eccezione delle informazioni che siano già dominio pubblico o che vengano divulgate in virtù di obblighi previsti dalla normativa vigente.

L'obbligo di riservatezza riguarda tutte le informazioni di cui al titolo VI del TIUF e, in particolare, le “informazioni commercialmente sensibili” acquisite nello svolgimento dell'attività in regime di separazione funzionale.

Costituiscono “*informazioni commercialmente sensibili*” ogni dato o informazione aventi rilevanza per finalità commerciali, la cui divulgazione secondo criteri discriminatori è idonea ad alterare la concorrenza e la competizione tra gli operatori. In particolare, le informazioni commercialmente sensibili vengono identificate puntualmente dall'art. 18.2 del Testo Integrato Unbundling Funzionale.

L'obbligo di riservatezza dovrà essere rispettato dal Personale Coinvolto sia nel corso del rapporto di lavoro, sia, limitatamente al Personale Coinvolto con la qualifica di dirigente, dopo la sua cessazione – da qualunque causa essa sia determinata – anche in caso di trasferimento a società partecipate, collegate e/o controllate ovvero in caso di cambiamento delle mansioni affidate nell'ambito della Società.

In particolare, all'obbligo di riservatezza, per quanto eccedente i normali vincoli derivanti dagli articoli 2105 del Codice Civile e dagli articoli 98-99 del D.lgs. n. 30/2005, si applicano, in conformità alla normativa vigente, le seguenti condizioni:

- a) la durata del vincolo per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione, comunque sia avvenuta la cessazione, sarà di regola pari a 2 anni, fatta salva una diversa pattuizione tra la Società e il personale interessato;
- b) l'obbligo di riservatezza avrà validità nei confronti di qualsiasi impresa operante in Italia, direttamente o indirettamente, nel settore del gas o delle utilities ovvero in settori ad essi collegati o connessi.

² Art. 2105 del codice civile: “Il prestatore di lavoro non deve [...] divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad esse pregiudizio”.

³ Art. 98 del D.lgs. n. 30/2005: “Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

- siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
- abbiano valore economico in quanto segrete;
- siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”.

Art. 99 del D.lgs. n. 30/2005: “Salva la disciplina della concorrenza sleale, è vietato rilevare a terzi oppure acquisire od utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali di cui all'articolo 98”.

2.1.2 Gestione degli accessi alle informazioni relative all'attività di distribuzione

Il Gestore Indipendente limita l'accesso alle informazioni relative all'attività di distribuzione, in particolare quelle di natura commercialmente sensibile, da parte dei soggetti appartenenti all'impresa di distribuzione, all'IVI o da parte di soggetti terzi, anche adottando sistemi di tracciabilità dell'accesso a tali informazioni.

2.3 Criteri di condotta con i fornitori e con le parti correlate

Il Gestore Indipendente è tenuto a vigilare che i soggetti terzi e tra loro anche le eventuali parti correlate⁴ che forniscono beni, servizi o svolgono lavori a favore dell'attività in regime di separazione funzionale garantiscono la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili di cui sono entrati in possesso durante l'esecuzione dell'approvvigionamento.

Pertanto, nei contratti di approvvigionamento di beni, servizi, lavori, in particolare quelli con le parti correlate, sono incluse clausole che vincolano i fornitori:

- a) alla riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili relative all'attività oggetto di separazione funzionale;
- b) al rispetto formale e sostanziale delle finalità della separazione funzionale disciplinata dal Testo Integrato Unbundling Funzionale.

Il Gestore Indipendente verifica i contenuti di tali clausole e la rispondenza delle stesse finalità di separazione funzionale.

2.4 Valorizzazione dei servizi infragruppo

Nell'ambito dei rapporti contrattuali tra il Gestore Indipendente e le altre società del Gruppo, indipendentemente dal prezzo effettivamente pagato, la valorizzazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio deve avvenire in base al principio del prezzo di libera concorrenza tra le parti o di valore normale, vale a dire il principio del prezzo che sarebbe stato concordato tra imprese indipendenti per operazioni identiche o simili a condizioni simili o identiche nel libero mercato.

Il Personale Coinvolto è tenuto a conservare per almeno 10 anni tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto dei criteri di valorizzazione delle transazioni di cui sopra, ovvero:

- contratti di servizio che regolamentino in dettaglio la natura, le modalità di fruizione e i prezzi interni utilizzati per le operazioni;
- documentazione che evidenzia le modalità di calcolo dei prezzi unitari di trasferimento utilizzati per le operazioni;
- rilevazione a consuntivo del numero e delle quantità di operazioni registrate nel corso dell'esercizio.

2.5 Sistemi incentivanti

È fatto divieto al Personale Coinvolto che sia munito di responsabilità gestionali direttive sull'attività in regime di separazione funzionale di accettare incentivi economici legati ad attività diverse da quella separata, tali che ne possano compromettere l'indipendenza. Il divieto riguarda il Personale Coinvolto investito di responsabilità gestionali, mentre non si applica ai soggetti che hanno semplici mansioni esecutive nell'attività di separazione funzionale, compresi quelli che si occupano di servizi amministrativi e di supporto (es. contabilità, servizi amministrativi, servizi generali, etc.). A mero titolo esemplificativo, è vietata ogni forma di incentivazione o premio connesso, anche indirettamente, all'andamento delle attività di vendita di gas ed energia elettrica svolte da società partecipate.

⁴ Una parte correlata è un soggetto definito come tale dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 così come richiamati nel Regolamento adottato CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato.

SEZIONE III – ATTUAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

3.1 Vigilanza e controllo del Gestore Indipendente

La funzione di controllo dell'attuazione e del rispetto dei contenuti del presente Codice di Comportamento è svolta dal Gestore Indipendente, il quale:

- garantisce che l'attività in regime di separazione funzionale sia gestita nel rispetto dei principi di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione;
- vigila sull'osservanza, sull'attuazione e sull'adeguatezza del presente Codice e, in caso di violazioni, vaglia i relativi provvedimenti sanzionatori a seconda del caso;
- a seguito dell'attività di vigilanza ed indagine di cui sopra, dispone l'adozione delle iniziative necessarie od opportune per l'aggiornamento o l'adeguamento del presente Codice.

3.2 Comunicazione e formazione

Il Codice di Comportamento è portato a conoscenza del Personale Coinvolto mediante apposite attività di comunicazione ed informazione.

Ad integrazione dell'attività informativa di cui sopra ed allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice di Comportamento da parte di tutto il Personale Coinvolto, il Gestore Indipendente predispone e realizza attività di formazione dirette a favorire la conoscenza dei principi e delle regole in esso contenute. Eventuali richieste di chiarimento in merito ai contenuti del Codice di Comportamento possono essere avanzate al Gestore Indipendente.

3.3 Segnalazioni

Le persone che sono soggette al rispetto del Codice di Comportamento sono tenute a segnalare al Gestore Indipendente, per iscritto e in forma non anonima, ogni eventuale violazione del Codice di cui siano venute a conoscenza. Il Gestore Indipendente provvede a verificare la fondatezza delle segnalazioni ricevute.

Il Gestore Indipendente agisce in modo da tutelare gli autori delle segnalazioni da eventuali forme di penalizzazione o discriminazione. È altresì assicurata la riservatezza dell'identità dell'autore della segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge.

Eventuali violazioni del presente Codice rilevanti anche dal punto di vista del Modello 231, ove esistente, dovranno essere segnalate al competente Organo di Vigilanza per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

3.4 Sanzioni per inosservanza

L'osservanza delle norme del Codice di Comportamento è parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali del Personale Coinvolto. Il rispetto da parte di tutto coloro che operano a servizio del Gestore Indipendente è condizione necessaria per garantire il rispetto degli obblighi di separazione funzionale imposti dall'AEEGSI, nonché per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Società.

La violazione delle norme del Codice di Comportamento costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal Personale Coinvolto nei confronti della propria società di appartenenza (ovvero nei confronti della precedente società di appartenenza, nel caso di trasferimento ad un'altra Società e/o del Gestore Indipendente della Società (ovvero nei confronti del Gestore Indipendente della precedente società di appartenenza, nel caso di trasferimento ad un'altra Società del Gruppo) e può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dalle leggi e dal CCNL anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro.

Nei confronti di fornitori, consulenti e collaboratori esterni alla Società e al Gestore Indipendente trovano

applicazione le sanzioni stabilite nei rispettivi contratti di servizio siano essi intercompany che nei rispettivi contratti di appalto.

È fatto salvo, in ogni caso, il diritto della Società di agire nei confronti del responsabile della violazione per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della stessa.